



CITTA' DI MORTARA

(Provincia di Pavia)

ORDINANZA DEL SINDACO

N.4 Reg. del 11-03-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE GIORNATE DI APERTURA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORI, ESTETISTI, OPERATORI TATUAGGIO/PIERCING. ANNO 2021.

IL SINDACO

Visti:

- il D.L. 31/01/2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge n.40 del 02/04/2007 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”;
- il r.r. 28/11/2011 n. 6 “Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione dell’art. 21bis della legge Regione Lombardia 16 dicembre n.73, Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo”, come modificato dal r.r. 4 del 29/01/2018;
- la DGR X/4936 del 21/03/2016 “Disciplina dell’attività di estetista in attuazione dell’art. 21bis della l.r.73/89”;

Richiamati:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’Ordinanza n. 713 del 2 marzo 2021 del Presidente della Regione Lombardia;

Richiamato l’art. 15 del vigente Regolamento comunale in materia di acconciatori ed estetisti;

Richiamata l'ordinanza sindacale n.45 del 24/11/2006, nelle parti che non risultino in contrasto col disposto dell'art.10, comma 2, della legge n.40/2007;

Richiamata l'ordinanza sindacale n.49 del 24/11/2021, che fissava il calendario delle aperture facoltative in occasione delle festività per l'anno 2021 delle attività di acconciatore, estetista, operatori tatuaggio e piercing;

Considerato che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Sars-Cov2, si è reso necessario, da parte degli esercenti le attività in oggetto, l'attuazione, nei periodi in cui le disposizioni a livello nazionale, regionale e locale consentono lo svolgimento rispettivamente di ciascuna delle attività, di nuove modalità organizzative che richiedono una revisione dell'attuale disciplina degli orari di esercizio dell'attività, con particolare riferimento alla possibilità di apertura anche nelle giornate domenicali e festive, per consentire di modulare il servizio con maggiore flessibilità e diluire al massimo l'accesso della clientela presso i locali;

Preso atto della richiesta in tal senso, formulata congiuntamente dalla Confartigianato Imprese Lomellina sede di Vigevano e dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa sede di Pavia, acquisita al protocollo dell'ente in data 10/03/2021 prot.7835, che propone la previsione di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per tutto il 2021, nei periodi in cui le singole attività in oggetto non risultino sospese in virtù di provvedimenti per il contenimento della diffusione del contagio adottati a livello nazionale, regionale e/o locale;

Sottolineato che esiste, come evidenziato nella richiesta sopra richiamata, un effettivo interesse, sia da parte dei titolari delle attività, che da parte dell'utenza, da un lato di esercitare l'attività nell'arco del 2021, quando possibile in virtù delle disposizioni adottate in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia, con ampia libertà organizzativa e dall'altro di usufruire del servizio, nel rispetto delle modalità stabilite dai protocolli di sicurezza approvati dagli organi competenti, anche nelle giornate domenicali e festive;

Fatti salvi:

- ✓ i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano la sospensione dell'esercizio di una o più delle attività oggetto del presente provvedimento;
- ✓ i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano limitazioni agli spostamenti nell'arco di fasce orarie prestabilite o che fissino limitazioni agli orari o alle giornate di esercizio dell'attività;
- ✓ i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano particolari disposizioni per gli esercizi inseriti in altre strutture (es. centri commerciali ecc...);
- ✓ i provvedimenti i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano disposizioni relative alle modalità di esercizio delle attività oggetto della presente ordinanza;
- ✓ i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che rendano inapplicabili le disposizioni della presente ordinanza;
- ✓ il rispetto dei limiti e delle norme previste nel contratto nazionale e nei contratti collettivi di categoria, in materia di lavoro subordinato;

Visto l'art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco il coordinamento e la riorganizzazione degli orari di esercizi commerciali, pubblici esercizi, servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. Per tutto l'arco del 2021, e quindi fino al 31/12/2021, **nei periodi in cui non siano vigenti provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano la sospensione dell'esercizio in riferimento alle singole attività oggetto della presente ordinanza**, le attività di acconciatore, estetista, operatore di tatuaggio/piercing, ubicate nel territorio comunale possono effettuare l'apertura dei propri locali **in tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi inclusi, dalle ore 08:00 e non oltre le ore 22:00, nel rispetto scrupoloso dei provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano limitazioni agli spostamenti e/o agli orari di esercizio dell'attività entro fasce orarie più ristrette**. La chiusura infrasettimanale è facoltativa e a libera discrezione dell'esercente.
2. Nei limiti di cui sopra, l'orario di apertura e chiusura è liberamente determinato dall'operatore.
3. Gli esercizi dovranno esporre, in modo che risulti ben visibile anche dall'esterno, un cartello recante l'orario di apertura dell'attività.

4. Al termine dell'orario di apertura prescelto, e sempre non oltre le ore 22:00, l'attività potrà proseguire per un massimo di trenta minuti, al solo scopo di concludere le prestazioni in corso, a condizione che l'accesso all'esercizio venga chiuso. **Non potranno in ogni caso essere mai derogati i limiti orari previsti da provvedimenti nazionali, regionali e/o locali che prevedano limitazioni agli spostamenti o agli orari di esercizio dell'attività entro fasce orarie più ristrette.**
5. L'ordinanza sindacale n. 49/2021 è revocata, fatta salva la previsione di deroga all'obbligo di chiusura fissata a **giovedì 6 gennaio 2022.**
6. L'apertura in occasione delle giornate domenicali e festive deve intendersi come facoltà e non obbligo.
7. Sono fatti salvi:
 - ✓ i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano la sospensione dell'esercizio di una o più delle attività oggetto del presente provvedimento;
 - ✓ i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano limitazioni agli spostamenti nell'arco di fasce orarie prestabilite o che fissino limitazioni agli orari o alle giornate di esercizio dell'attività;
 - ✓ i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano particolari disposizioni per gli esercizi inseriti in altre strutture (es. centri commerciali ecc...);
 - ✓ i provvedimenti i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che prevedano disposizioni relative alle modalità di esercizio delle attività oggetto della presente ordinanza;
 - ✓ i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che rendano inapplicabili le disposizioni della presente ordinanza;
 - ✓ il rispetto dei limiti e delle norme previste nel contratto nazionale e nei contratti collettivi di categoria, in materia di lavoro subordinato;
8. Eventuali variazioni alla presente ordinanza verranno preventivamente concordate con le Associazioni di categoria, fatte salve le eventuali modifiche di legge.
9. Copia della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, viene trasmessa al Comando Polizia Locale; viene altresì trasmessa alle Associazioni di categoria citate in premessa, perché ne curino la massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010);
- ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data, ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

IL SINDACO

Marco Facchinotti

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i